

(N. 1003-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 16 giugno 1955*

*modificato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 1685)*

presentato dal Ministro della difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1956

Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni,
premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore di enti, associazioni e istituzioni che svolgano attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile, e di circoli e mense presso corpi ed enti militari nonchè borse di studio e di perfezionamento in discipline interessanti la preparazione militare o l'aviazione civile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di associazioni di militari in congedo e di arma nonchè di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;

Con decreti del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere concesse, altresì, sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi e compensi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile.

Art. 2.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

Art. 3.

L'importo dei fondi da inscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i fini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione medesimo.

Art. 4.

I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Le borse di studio di cui al precedente articolo 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;

c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività di interesse per l'aviazione civile;

d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari.

I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere c) e d) sono emanati di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.